

riferibili allo stesso ente immobiliare, o allo stesso diritto sul medesimo iscritto non hanno fra di loro alcuna prelazione.

In questi §§. si contiene quanto è disposto dal §. 16 della Patente 22 Aprile 1794, dalla Sovrana risoluzione 23 Aprile 1839, e 29 febbraio 1840, dai §§. 438, 440, 445 Codice civile, e dal §. 118 della legge 3 Maggio 1853; ed era ben giusto, che non fallissero alla parte gli effetti della sua diligenza fin dal momento che questa manifestavasi con un atto giudiziale.

§. 57.

Qualora una parte volesse procurarsi una prova del tempo, e dell'ordine in cui fu presentato il suo esibito per una operazione qualsiasi da eseguirsi nel giornale essa ha diritto di chiedere che il protocollista dia alla di lei presenza all'esibito quel numero che al medesimo secondo l'ordine compete, che lo riporti tosto nel protocollo, e che sopra una rubrica presentatagli noti il numero del protocollo, il giorno della presentazione, l'eventuale contemporaneità con altre istanze di questa specie, e vi si sottoscriva.

Questo §. contiene con qualche maggior garanzia a favore delle parti le disposizioni del §. 117 della legge 3 maggio 1853.

§. 58.

Anche le istanze per iscrizioni prodotte al foro reale prima del giorno della pubblicazione dell'aprimiento del concorso dei creditori hanno il loro effetto legale dal giorno della presentazione, quantunque e l'iscrizione siasi effettuata, e il decreto che l'ordinava sia stato emesso soltanto dopo la pubblicazione del relativo editto. Nei casi poi ove l'istanza per iscrizione non fosse immediatamente prodotta al foro reale gli effetti dell'iscrizione cominceranno solamente dal giorno in cui